

REGOLAMENTO ALBO E CONSULTA DEGLI ORGANISMI ASSOCIATIVI E DI VOLONTARIATO SOCIALE

ART. 1 OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

L'Amministrazione Comunale di Trapani - ai sensi della L.r. n° 10/91, della L.r. n°22/94 e del vigente Statuto Comunale - art. 26 riconosce e valorizza le libere forme di aggregazione sociale come elementi di crescita della comunità e quale espressione di solidarietà, partecipazione e pluralismo.

Ne promuove l'autonomo sviluppo e favorisce l'originale apporto alle iniziative dirette al conseguimento di finalità particolarmente significative nel campo sociale, sanitario, ambientale, educativo e formativo per affermare il valore della vita e, migliorarne la qualità e per contrastare l'emarginazione.

ART. 2 DEFINIZIONE DI ASSOCIAZIONE

Con il termine Associazione si intende ogni libera forma aggregativa costituita con atto pubblico o scrittura privata che assume, in base alle finalità costitutive e statutarie, la forma di organismo associativo.

Ai fini del presente regolamento può definirsi associazione solo quella le cui finalità riconosciute dall'atto costitutivo o dallo statuto, non siano lucrative e non siano rivolte a tutelare e promuovere esclusivamente l'interesse dei soci.

Nell'ambito previsionale di cui al precedente comma sono compresi gli organismi di volontariato sociale, ufficialmente costituiti, nonché i comitati e gli organismi associativi a carattere propositivo e/o consultivo che si prefiggono finalità di promozione e di sviluppo sociale, ivi comprese quelle mirate a far valere i principi delle "pari opportunità".

Ai fini del presente regolamento non vengono prese in considerazione le associazioni ecclesiali riconosciute esclusivamente dal diritto canonico. Vengono prese in considerazione invece, le associazioni religiose aventi requisiti previsti dai precedenti commi.

ART. 3 TIPOLOGIA DELLE ASSOCIAZIONI

1 - E' considerata organizzazione di volontariato ogni organismo costituito ed operante nel rispetto degli artt. 2 e 3 della legge n° 266/91.

Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri aderenti che prestano attività di volontariato come previsto all'art. 4 della legge n° 266/91.

Ai fini del presente regolamento per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto, ed esclusivamente per fini solidaristici.

L'attività di volontariato non può essere, in alcun modo retribuita, nemmeno dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'organizzazione di appartenenza, le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti stabiliti preventivamente, dalla stessa organizzazione.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte.

2 – Le associazioni, i comitati e le fondazioni strutturate come ONLUS sono riconosciute, ai fini del presente regolamento, per le attività sociali ed assistenziali previste nei relativi statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata.

Le ONLUS devono comunque, essere costituite ed operare secondo quanto prescritto dagli artt. 10 e seguenti del decreto legislativo n° 460/97.

ART. 4 ISTITUZIONE ALBO COMUNALE E DEGLI ORGANISMI ASSOCIATIVI E DI VOLONTARIATO SOCIALE

Presso l'Assessorato Comunale ai Servizi Sociali è istituito l'Albo Comunale degli organismi associativi e di volontariato sociale.

Sono tenute alla registrazione tutte le associazioni di cui ai precedenti articoli aventi sede ed operanti in attività di rilevanza sociale e nel territorio comunale da almeno un anno e che facciano espressa richiesta di registrazione.

L'albo è articolato in due sezioni.

Nella prima sezione sono iscritte le associazioni, fondazioni, comitati ed altri organismi associativi, costituiti senza scopo di lucro, ai sensi delle norme dettate in materia dal vigente codice civile, iscritte nell'anagrafe delle ONLUS.

Tenuto conto delle esigenze locali, l'Albo è articolato nelle seguenti sezioni:

- a) solidarietà sociale
- b) socio sanitaria
- c) promozione dei diritti civili dei cittadini e degli immigrati
- d) disagio della famiglia e dei minori

Le sezioni possono essere modificate, con deliberazione della G.M., su proposta dell'Assessore competente, in relazione all'evolversi delle attività di volontariato e della legislazione in materia.

In ciascuna delle due sezioni, a fianco di ciascun organismo registrato, sono riportati i seguenti elementi:

- numero d'ordine e data d'iscrizione
- tipo e struttura dell'organismo
- attività svolta
- iscrizione nell'anagrafe dell'ONLUS (per la seconda sezione)

ART. 5 REQUISITI E PROCEDIMENTO PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO

Possono iscriversi all'Albo Comunale degli Organismi associativi e di Volontariato sociale, le organizzazioni operanti da almeno un anno nelle attività socio-sanitarie individuate al precedente art. 4.

La domanda di iscrizione è presentata al Sindaco, dal legale rappresentante dell'organizzazione corredata da:

- a. copia dello statuto o dell'atto costitutivo pubblico o della scrittura privata debitamente autenticata o registrata
- b. relazione sull'attività svolta dall'organizzazione negli ultimi dodici mesi e sull'attività che intende svolgere
- c. dichiarazione contenente l'indicazione del legale rappresentante e di coloro i quali rivestono le altre cariche sociali
- d. dichiarazione contenente il numero e l'elenco dei soci e dei volontari aderenti nonché di eventuali lavoratori esterni di cui l'organizzazione si avvale
- e. dichiarazione contenente l'entità e la natura delle risorse disponibili
- f. copia di eventuali iscrizioni al altri albi.

Le Organizzazioni che sono emanazione di altre a carattere provinciale, regionale, nazionale o internazionale dovranno presentare copia della documentazione indicata riferita all'organizzazione cui aderiscono o di cui sono emanazione accompagnata da documentazione/attestazione da cui si evinca la regolare dipendenza.

Il Sindaco, con proprio decreto, previo parere della Consulta di cui al successivo art. 11, provvede all'iscrizione entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.

Il provvedimento di accoglimento o di rigetto della domanda è comunicato all'istante con lettera raccomandata.

Il provvedimento di rigetto deve essere motivato.

Qualora entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda il Sindaco non abbia provveduto all'iscrizione o al rigetto, la domanda si intende accolta.

ART. 6 REVISIONE DELL'ALBO

L'Albo è soggetto a revisione annuale finalizzata a verificare il permanere dei requisiti cui è subordinata l'iscrizione sia l'effettivo svolgimento delle attività di volontariato.

Le organizzazioni iscritte all'Albo sono tenute a comunicare all'Assessorato Comunale ai Servizi Sociali entro il 30 giugno di ogni anno:

- a. copia del bilancio consuntivo
- b. relazione sull'attività svolta nell'anno precedente
- c. dichiarazione, a firma del legale rappresentante, sulle eventuali variazioni intervenute nell'atto costitutivo, nello Statuto e negli accordi degli aderenti
- d. indicazione dei contratti di lavoro dipendente o autonomo conclusi dall'organizzazione.

Nel caso in cui l'organizzazione non produca la documentazione richiesta, l'Ufficio dei Servizi Sociali, previa diffida ad adempiere nei successivi trenta giorni, propone per la cancellazione dall'albo ai sensi del successivo art. 7.

ART. 7 CANCELLAZIONE DALL'ALBO

La cancellazione dall'Albo può essere disposta per:

- a. perdita di uno o più requisiti previsti per l'iscrizione
- b. mancato svolgimento delle attività di volontariato
- c. mancata produzione entro i termini, della documentazione annualmente richiesta.

La cancellazione è disposta con decreto del Sindaco, previo parere della Consulta, di cui al successivo art. 11, ed è comunicata all'organizzazione interessata con lettera raccomandata.

La cancellazione può essere disposta anche su domanda del rappresentante legale dell'organizzazione.

ART. 8 PUBBLICITA' DELL'ALBO

L'Ufficio dei Servizi Sociali provvede ogni due anni, alla pubblicazione, all'albo pretorio, dell'elenco delle organizzazioni di volontariato, distinte per settore di attività e dal quale risulti:

- a. l'ambito di attività di ciascuna organizzazione
- b. l'eventuale titolarità di convenzioni stipulate con l'A.C.

Annualmente, l'Ufficio dei Servizi Sociali provvede a pubblicare, entro il 30 Novembre, l'elenco delle nuove iscrizioni e delle eventuali cancellazioni indicando i motivi di queste ultime.

ART. 9 CONVENZIONI

Il Comune può, nell'attuazione delle proprie finalità, stipulare convenzioni con gli organismi associativi e di volontariato sociale iscritte all'Albo da almeno sei mesi, per lo svolgimento di servizi che non abbiano carattere sostitutivo di quelli di competenza dell'A.C.

Le convenzioni vengono attivate nell'ambito della previsione normativa di cui all'art. 32 lettera "F" della legge n. 142/90 come recepita dalla L.r. n° 48/91 e devono prevedere:

- a. le attività oggetto del rapporto convenzionale
- b. la durata del rapporto convenzionale e le modalità di risoluzione
- c. il contenuto e le modalità dell'intervento dei volontari che devono essere rispettose dei diritti e della dignità degli utenti

- d. il numero e l'elenco dei soggetti impegnati, i titoli e le qualificazioni professionali degli stessi, nonché del personale dipendente e dei collaboratori necessari per l'espletamento del servizio
- e. l'eventuale assegnazione in uso all'organizzazione di attrezzature e di strutture
- f. le disposizioni dirette a garantire l'esistenza di condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, le forme di verifica e controllo delle qualità, i rapporti finanziari fra l'Ente e l'organizzazione di volontariato che devono comprendere:
 - 1. gli oneri di copertura assicurativa del rischio di infortuni, di origine non dolosa, a favore del personale volontario/dipendente o da questo procurato a terzi durante l'espletamento delle attività oggetto della convenzione;
 - 2. gli oneri relativi alle spese strettamente connesse alle attività da espletare
 - 3. la disciplina delle modalità cui dovrà attenersi l'organizzazione per lo svolgimento delle prestazioni che formano oggetto della convenzione.

ART. 10 CRITERI DI PRIORITA' PER LE CONVENZIONI

Nella scelta delle organizzazioni di volontariato con cui stipulare convenzioni, il Comune si attiene a criteri di priorità comprovanti l'attitudine e le capacità operative delle organizzazioni, considerando in particolare:

- a- l'esperienza maturata negli anni e riferita all'attività oggetto della convenzione
- b- il livello qualitativo in ordine agli aspetti strutturali, organizzativi, di quantità e qualità del personale
- c- l'offerta di modalità innovative e/o sperimentali per lo svolgimento dei servizi
- d- il tipo e la qualità della formazione curata dall'organizzazione

ART. 11 CONSULTA COMUNALE DEGLI ORGANISMI ASSOCIATIVI E DI VOLONTARIATO SOCIALE

Con decreto del Sindaco, previa proposta dell'Assessore ai Servizi Sociali, è costituita la Consulta Comunale degli Organismi Associativi e di Volontariato Sociale.

Essa risulta così composta:

- a) Assessore ai Servizi Sociali o suo delegato che la presiede
- b) Presidenti pro-tempore delle Organizzazioni o consigliere da essi delegato rappresentanti delle Associazioni iscritte all'albo Comunale (uno per ciascuna organizzazione eletto da componenti delle stesse organizzazioni riuniti in assemblea).

Le funzioni di segretario vengono svolte dal funzionario dell'Ufficio Servizi Sociali appositamente designato.

I membri della Consulta restano in carica per la durata della legislatura corrispondente.

ART. 12 GRUPPI DI LAVORO TEMATICI

La Consulta si struttura in gruppi di lavoro tematici secondo le aree di intervento individuate al precedente art. 4.

Compete alla Consulta, attraverso i gruppi di lavoro tematici:

- a) esprimere alla Giunta, entro venti giorni dalla richiesta, parere non vincolante, su programmi e direttive che interessano i campi di intervento delle organizzazioni
- b) esprimere parere sull'iscrizione all'albo o la cancellazione delle organizzazioni
- c) sostenere, anche in collaborazione con la Regione, iniziative di formazione, promozione ed aggiornamento per la prestazione dei servizi e per le conoscenze delle politiche comunali.

Ad ogni gruppo di lavoro tematico partecipa un solo rappresentante per ciascuna organizzazione che operi nell'ambito di pertinenza del gruppo stesso.

All'interno del gruppo tematico i componenti possono eleggere un coordinatore.

ART. 13 FUNZIONAMENTO

La Consulta si riunisce in via ordinaria in Assemblea Generale ogni trimestre, il terzo giovedì del mese alle ore 16.00.

L'assemblea può essere convocata, in via straordinaria, ogni qualvolta lo ritenga necessario almeno il 20% dei componenti o un gruppo di lavoro tematico.

La richiesta di convocazione, corredata dalle firme necessarie nel primo caso, o dal verbale di riunione del gruppo tematico, nel secondo caso, sarà inoltrata al Segretario che entro 30 gg. predisporrà per la convocazione a mezzo di avviso scritto, contenente l'indicazione della data, dell'ora e della sede nonché l'ordine del giorno, da recapitarsi con almeno 7 giorni di anticipo.

Le deliberazioni della Consulta o dei Gruppi tematici sono approvati a maggioranza semplice dei presenti.

L'Assemblea è valida in prima convocazione se risulta presente la metà più uno degli aventi diritto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

ART. 14 SPESE

L'A.C. si impegna ad inserire all'interno del bilancio comunale apposite previsioni di spesa per garantire gli adempimenti di cui al presente regolamento.

ART. 15 NORME FINALI E TRANSITORIE

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la sua approvazione da parte del Consiglio Comunale e previa pubblicazione per giorni quindici consecutivi ai sensi di legge.

Esso sarà inserito nella Raccolta ufficiale dei regolamenti comunali.

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore, sarà pubblicato apposito Avviso per consentire alle organizzazioni interessate ed in possesso dei requisiti richiesti, di produrre istanza per l'iscrizione all'Albo.